

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 106

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2000

VERBALE N. 41

Seduta Pubblica del 22 giugno 2000

Presidenza : LAURELLI - BALDONI - MANNINO

L'anno duemila, il giorno di giovedì ventidue del mese di giugno, alle ore 15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, indetta in seconda convocazione per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 19 giugno 2000, sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. Si dà atto che per detta adunanza si è proceduto alla previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 51551 al 51610, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo Sciorilli.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Adalberto BALDONI il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,30 – il Vice Presidente Giuseppe MANNINO entra nell'aula e, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, D'Arcangelo Enzo, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Magiar Victor, Mannino Giuseppe, Marsilio Marco, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spaziani Paolo, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

Assenti l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Amici Alessandro, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Carapella Giovanni, Ciocchetti Luciano, Coscia Maria, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Di Francia Silvio, Fini Gianfranco, Frattini Franco, Galloro Nicola, Gargano Simone, Germini Ettore, Giannini Daniele, Laurelli Luisa, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Mazzocchi Erder, Medici Sandro, Nieri Luigi, Ninci Patrizia, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Thau Adalberto e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Sabbatani Schiuma, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Assogna, D'Arcangelo e Prestagiovanni, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Assessore D'Alessandro Giancarlo.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17 – la Presidente LAURELLI entra nell'aula e assume la Presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 30^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

30^a Proposta (Dec. G.C. del 25 febbraio 2000 n. 26)

Autorizzazione alla concessione a favore della Romana Auto S.r.l. dell'area di proprietà comunale sita in Roma, P.le della Radio / Via Pacinotti, identificata in catasto al foglio 792 - p. 36 della superficie di mq. 600 circa.

Premesso che il Comune di Roma è proprietario di un'area sita in Roma. P.le della Radio / Via Pacinotti, identificata in catasto al foglio 792 – p. 36 della superficie di mq. 600 circa;

Che la Romana Auto S.r.l., con sede in Roma – P.le della Radio n. 35 -, nella persona dell'Amministratore, Sante Tavernese, già dal 1995 ha presentato istanza di concessione del sopracitato bene, contiguo alla sede della Società medesima, da utilizzare, una volta bonificato, quale area a parcheggio ed a verde;

Che la stessa Romana Auto S.r.l., con nota prot. 17715 del 9 giugno 1997, ha denunciato lo stato di degrado in cui versa l'area in questione, che risulta in condizioni di completo abbandono, oggetto di discarica di immondizie e sulla quale si possono rilevare, tra l'altro, segni di cedimento, con pericolo di frane a danno della sede stradale;

Che, stante la situazione di pericolosità sia per la pubblica incolumità che per la Società medesima, la Romana Auto si è impegnata ad eseguire a proprie spese gli interventi necessari alla bonifica del bene;

Che, pertanto, considerato lo stato del bene, si ritiene di accogliere l'istanza di concessione, anche al fine di assicurare la realizzazione immediata degli interventi di bonifica, resi ancor più improcrastinabili dal frequente ripetersi di incendi;

Che, sulla base della perizia di stima esibita in atti, datata 22 febbraio 1997, consideranti l'estensione della superficie di fatto utilizzabile, in quanto pianeggiante, pari a mq. 600, lo stato di degrado in cui versa il bene e gli interventi, comunque necessari per la bonifica dell'immobile, che la Romana Auto S.r.l. dovrà realizzare a propria cura e spese, è stato determinato il canone annuo di concessione, pari a L. 12.000.000;

Che la Romana Auto S.r.l., con nota prot. 36225 del 28 dicembre 1999 si è impegnata a corrispondere il suddetto canone;

Che in data 27 gennaio 2000 il Dirigente del Dipartimento III – Patrimonio e Casa – quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: L. Zambrini”;

Che in data 7 febbraio 2000 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: A. Marconi”;

Che sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, in data 21 marzo 2000, ha espresso parere favorevole sulla proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa ed in deroga a quanto disposto dagli artt. 3 e 8 del Regolamento delle Concessioni (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625 del 27 settembre 1983)

DELIBERA

di autorizzare a favore della Romana Auto S.r.l., con sede in Roma, P.le della Radio n. 35, P. IVA 00882691009 – iscritta al Tribunale di Roma al n. 2081/62 C.C.I.A.A. n. 265021 – la concessione dell'area di proprietà comunale in Roma. P.le della Radio / Via Pacinotti, identificata in catasto al foglio 792 – p. 36 della superficie di mq. 600 circa, alle principali condizioni appresso elencate:

DURATA: la durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla formale consegna dell'area. Decorso tale periodo la concessione stessa potrà essere rinnovata per ulteriore periodo, a condizioni economiche da rideterminare, previa istanza da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza e salva la facoltà per il Comune di Roma di denegare tale rinnovo per i motivi e con le modalità di cui al paragrafo G) dell'annesso disciplinare;

USO: sistemazione a verde e realizzazione di area a parcheggio a servizio dell'attività esercitata al contiguo civico n. 35 di P.le della Radio;

CANONE: il canone annuo della concessione, stabilito in L. 12.000.000, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate di L. 3.000.000 cadauna a decorrere dalla formale consegna dell'area. Il canone medesimo sarà altresì soggetto alla rivalutazione biennale in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, calcolato sulla media dei due anni precedenti, a decorrere dall'1 gennaio 2002;

CAUZIONE: prima della formalizzazione del rapporto di concessione, il concessionario dovrà versare presso la Tesoreria del Comune di Roma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la somma di L. 3.000.000 (tremilioni) pari a tre mensilità del canone di concessione.

In caso di morosità di oltre una rata trimestrale, la concessione s'intenderà revocata ed il deposito sarà incamerato a titolo di penale.

La concessione è altresì autorizzata alle ulteriori condizioni di cui al disciplinare all. A;

ACCERTAMENTO: l'entrata annua di L. 12.000.000, dovuta a decorrere dalla formale consegna dell'area, sarà accertata sul bilancio relativo all'anno 2000 – risorsa codice n. 3024000 Centro di Ricavo 1DP del relativo PEG con relativa lista di carico e successivamente alla firma dell'atto concessorio.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE – ALLEGATO “A”

- A) E' espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime locativo.
- B) Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose subiti dal concessionario o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile.
- C) E' obbligo del concessionario di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune.
- D) Le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sono a totale carico del concessionario e così pure tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relative all'immobile in concessione. Altrettanto dicasi per i consumi relativi alle utenze, le quali devono essere intestate ad esso concessionario a propria cura e spese.
- E) Le eventuali opere di adattamento dell'immobile, da eseguirsi comunque previa formale autorizzazione, sono a totale carico del concessionario, fermo restando che al cessare della concessione, qualsiasi miglioria e/o addizione si intenderà di pertinenza del Comune di Roma senza diritto al rimborso della relativa spesa.
- F) Il concessionario è tenuto a permettere l'accesso agli incaricati e funzionari del Comune per accertamenti relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali.
- G) Il Comune, per motivi di pubblica utilità, ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi tre, da notificarsi a mezzo Raccomandata A.R. al domicilio o recapito dichiarato dal concessionario, né per tale revoca il concessionario potrà accampare diritti ad indennizzi di sorta ed anche per migliorie o lavori di qualsiasi specie ed entità che fossero stati eventualmente autorizzati dal Comune di Roma durante la concessione stessa in aggiunta di quelli di cui al paragrafo E.
- H) Resta espressamente pattuito che il concessionario è obbligato a riconsegnare l'immobile, alla scadenza della concessione od in caso di revoca, libero da persone e da cose ed in buono stato di manutenzione.
- I) Le spese dell'atto e conseguenti sono a totale carico del concessionario e così pure le spese di registro relative ai periodi di rinnovo.
- L) Il concessionario è tenuto a corrispondere puntualmente il canone. In caso di morosità per oltre due mesi egli sarà invitato a regolarizzare il pagamento entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine il concessionario incorrerà automaticamente nella decadenza e si procederà al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco.

- M) E' fatto assoluto divieto di subconcedere per qualsiasi uso l'immobile stesso a pena di decadenza ipso jure della concessione. La violazione di tale obbligo comporta la revoca della concessione e la perdita del deposito cauzionale.
- N) L'inosservanza di una qualunque delle clausole del presente disciplinare darà diritto al Comune di Roma di revocare la concessione e di incamerare il deposito cauzionale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- O) Ogni eventuale utilizzo dell'area concessa dal Comune per destinazioni d'uso non previste dagli strumenti urbanistici vigenti costituisce automaticamente condizione per la revoca della concessione da parte del Comune di Roma.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 15 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Baldi, Gasperini, Marsilio, Piso e Vizzani.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Baldi, Baldoni, Calamante, Carapella, Cirinnà, D'Arcangelo, Esposito, Foschi, Galeota, Gasperini, Giulioli, Laurelli, Mannino, Marsilio, Monteforte, Morassut, Nieri, Piso, Sentinelli e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 106.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

L. LAURELLI – A. BALDONI – G. MANNINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 giugno 2000.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....